

COMUNE DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in PRIMA convocazione

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI EX ART. 12 LEGGE N. 241/1990.

Il giorno MILLENOVECENTONOVANTAQUATT il giorno VENTUNO del mese di
MAGGIO alle ore 18:00 , in SASSO MARCONI nella solita sala delle

convocate nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale
e depositi avvisi spediti a domicilio di ciascun consigliere
oggi adunato il Consiglio comunale.

Sotto l'appello, risulta:

BORTOLOTTI RENATA	P.	VENTURA ROSANNA	P.
CAPRI BRUNO	P.	CEVENINI GIUSEPPE	A.
BARBIERI GUIDO	A.	PALMIERI CINZIA	P.
RINALDI LUCA	P.	CRUCIANI PIETRO	A.
GALLINGANI MARIA A.	P.	FABBRIANI FRANCESCO	P.
MANTOVANI MARIA L.	P.	DI MICELI COSTANTINO	A.
NANNI MARCO	P.	FORTUZZI PIETRO	P.
TOMAS GIUSEPPE	P.	SAMOGGIA ANDREA	P.
LEONI MARCO	A.	CAVAZZA ALESSANDRO	P.
BRIOSCHI MARIA	P.	PRANDINI PIER LUIGI	A.
NERI ROMANA	P.	MAZZETTI STEFANO	P.
BETTI SERGIO	P.	SPINETI GIORGIO	A.
PONZELLINI MARISA	P.	BIAGI ELIO	A.
GURIERI ALFREDO	P.	LAMMA FRANCO	P.
FABRI MARILENA	P.	RUBINI CLAUDIA	A.

Assiste il Segretario Generale del Comune PERROTTA DR.SSA ROBERTA

Dato atto che il numero dei presenti e' legale per la validita' della
deliberazione a termine dell'art. 127 della legge

comunale e provinciale approvata con R.D. 4-2-1915, n. 148,

Il Sig. BORTOLOTTI RENATA SINDACO assume

la presidenza, dichiara aperta la seduta per trattare l'oggetto
suddetto.

Designati come scrutatori per le votazioni segrete i Signori:

Presenti n. 21
al punto 1) entrano Di Miceli, Cruciani, Barbieri, Spinetti, Leoni e
Cevenini; al punto 2) escono Barbieri, Mantovani, Fortuzzi,
Ponzellini, Cavazza, Cruciani, Nanni e Di Miceli;

PRESENTI N. 19

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Betti relaziona sull'oggetto e in particolare riferisce che all'art. 9, punto 10, era stata proposta una integrazione mirante ad escludere la possibilita' di concedere contributi ad associazioni il cui rappresentante legale faccia anche parte di organi esecutivi di un partito; invita quindi il Consiglio ad esprimersi su questo aspetto specifico, precisando che la commissione consiliare per i regolamenti ha espresso parere contrario in merito.

Segue un dibattito nel corso del quale si dichiarano contrari all'integrazione proposta i consiglieri Brioschi Maria, Galligani Maria Angiola, Spinetti Giorgio, e a favore l'assessore Capri Bruno.

Considerato l'andamento del dibattito e i pareri espressi dai consiglieri, il Sindaco decide di porre ai voti l'approvazione del regolamento nel testo predisposto senza l'integrazione al punto 10 dell'art. 9 e con l'aggiunta degli articoli n. 7 della legge 2/5/1974 n. 195 e n. 4 della legge 18/11/1981 n. 659 richiamati all'art. 9, punto 10, per una migliore comprensione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 della Legge n. 241/1990 il quale subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonche' l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati, alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e modalita' cui le amministrazioni stesse debbono attenersi;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto dall'Ufficio di Segreteria e ritenuto meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole da parte della competente commissione consiliari per i regolamenti;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 142/90, dal Responsabile del Settore Affari Generali dr. Claudio Busi in ordine alla regolarita' tecnica e dal Segretario Generale dr.ssa Roberta Perrotta sotto il profilo della legittimita', che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Udito l'Assessore Capri il quale dichiara il proprio voto contrario in quanto il non accogliere l'integrazione al regolamento difende l'importanza dei partiti, ma non tutela la correttezza dell'azione amministrativa e l'autonomia delle associazioni;

Con n. 18 voti favorevoli e n. 1 contrario, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato schema di regolamento disciplinante le

modalita' di erogazione dei contributi ex art. 12 Legge n.
241/1990 che si compone di n. 13 articoli.

PRINCIPI

Art. 1

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia ed autarchia determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti Pubblici e soggetti privati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'adozione amministrativa ed il conseguimento delle utilita' sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impegnate.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalita' stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimita' degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

La effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

SETTORI DI INTERVENTO

Art. 2

Il campo di intervento, con le provvidenze precisate dal presente Regolamento concerne i seguenti settori d'attivita', in quanto ritenuti atti a promuovere lo sviluppo e l'immagine della Comunita', nonche' per perseguimento sia delle finalita' di valorizzazione delle libere forme associative, quanto degli obiettivi di cui al V comma dell'art. 7 della Legge 8/6/90, n. 142:

- a) assistenza, sicurezza sociale e sanita';
- b) attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attivita' per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) scuola, cultura ed informazione;
- e) sviluppo economico;
- f) tutela dei valori ambientali;
- g) valorizzazione della solidarieta' umana.

SOGGETTI AMMESSI

Art. 3

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere puo' essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalita' stabilite dal presente regolamento;
- b) di Enti pubblici, per le attivita' che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalita' giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attivita' in favore della popolazione del Comune;

d) di Associazioni non riconosciute, di comitati o di altre forme associative, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alla quale l'Ente è preposto.

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 4

Fermo restando che la presente regolamentazione non comporta alcun obbligo per il Comune di elargire i benefici economici rimanendo integra la discrezionalità motivata dell'Ente a tale riguardo anche per quanto riguarda la quantificazione ed individuazione specifica di ogni provvidenza, queste ultime, comunque denominate e rientranti nelle previsioni del citato art. 12 della Legge n.241/90, vengono individuate, di massima e salvo altre eventualità motivate e circostanziabili di volta in volta nel provvedimento deliberativo di cui all'art.11, in :

- a) contribuzioni in denaro;
- b) concessioni gratuite in uso precario di beni mobili o immobili;
- c) fornitura di beni o servizi;
- d) interventi del tipo indicato nelle sopraddette voci o anche diretti alla presentazione di opera dell'ingegno nei settori di intervento o a realizzare conferenze e simili negli stessi campi;
- e) distribuzione gratuita di materiale divulgativo e didattico (libri, opuscoli, manifesti, depliant, ecc.) acquistati od elaborati dal Comune di Sasso Marconi a fini divulgativi e didattici) dal quale sia stata autorizzata dalla Giunta comunale la diffusione.

Salvo eccezioni motivate e specificate nel provvedimento di concessione delle provvidenze, sono in ogni caso a carico degli ammessi a beneficio, senza diritto a rivalsa, eventuali trasporti e quant'altro agli stessi connesso, incombenze ed oneri per adattamento ed uso di beni mobili ed immobili concessi, nonché per permessi o autorizzazioni comunque occorrenti.

L'amministrazione si riserva di dettare di volta in volta prescrizioni e modalità concernenti l'esercizio del beneficio concesso, cui l'interessato è tenuto a conformarsi.

Qualora siano stati erogati contributi per delle attività e queste non vengano svolte nei termini per i quali sono stati concessi, il percipiente ha l'obbligo giuridico, perfezionantesi con la sua presa in possesso del vantaggio economico, di restituire integralmente quanto ricevuto o per equivalente alla natura del vantaggio economico stesso.

I benefici accordati ai sensi del presente regolamento rientrano nelle previsioni di cui all'art.316 bis del codice penale, così come introdotto dall'art.3 della legge 26/04/1990, n.86 il quale dispone che "Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Art. 5

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilita' alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, cosi' come non assume responsabilita' relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potra' esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, puo' sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Art. 6

Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attivita' sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attivita' che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli Enti pubblici e privati le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare degli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale, la quale si riserva di effettuare controlli sulla manifestazione oggetto del patrocinio.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalita' stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 7

La presentazione della richiesta e' comunque la percezione della provvidenza comportano per cio' stesso la accettazione da parte dell'interessato delle norme del presente Regolamento e delle prescrizioni insite nel provvedimento di conferimento.

PROCEDURA APPLICATIVA

Art. 8

Le provvidenze sono elargite con riguardo ai campi di intervento indicati all'art.2, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio a domanda dei soggetti pubblici o privati interessati e su proposta degli Assessori competenti.

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente che vi provvede entro 15 giorni dal ricevimento, prorogabili per altri 15 giorni per motivi connessi alla complessità dell'istruttoria, detti termini iniziano a decorrere dal momento in cui il richiedente ha presentato tutta la documentazione.

Nel caso di istanze rientranti in più campi di intervento l'Unità Organizzativa competente è individuata con il criterio della maggiore rilevanza, salvo il concerto con gli altri uffici interessati, così come dispongono gli artt.4, 5, 6 e 14 delle legge 241/90.

Art. 9

Le istanze degli interessati alle provvidenze per essere ammesse all'istruttoria dovranno essere corredate dalla documentazione di seguito indicata, per la parte della stessa inerente al singolo caso concreto:

- 1) denominazione del soggetto richiedente; su sede legale (o residenza), partita IVA (o codice fiscale);
- 2) relazione esplicativa e documentazione utile per avvalorare l'interesse pubblico precisato all'art.2 ed in particolare: la valutazione dell'effettivo coinvolgimento della cittadinanza; il riflesso territoriale e l'interesse pubblico dell'iniziativa; il valore e la qualità culturale, sociale, ambientale, sportiva, promozionale, turistica, ecc. dell'iniziativa; la promozione degli aspetti storici, culturali ambientali, sociali, sportivi economici occupazionali, ecc. del paese o di personaggi ad essa legati, i riflessi turistici, culturali, sociali, economici, occupazionali, ecc. indotti; i risultati di prestigio ottenuti in iniziative pregresse; lo sviluppo dell'associazionismo e volontariato perseguito;
- 3) dichiarazione del richiedente con la quale attesta di non avere pendenze debitorie verso l'Amministrazione Comunale e/o di aver condotto a buon fine precedenti iniziative ammesse ad un contributo del Comune;
- 4) indicazione dei soggetti che hanno il compito di realizzare l'iniziativa con tutti i dati, anche per gli stessi, indicati al punto n.1);
- 5) tempi e luoghi di realizzazione;
- 6) dichiarazione del soggetto richiedente attestante che l'iniziativa non ha fini di lucro, (salvo quanto precisato al successivo art.10) in relazione allo scopo istituzionale del soggetto richiedente;
- 7) (se trattasi di Persona Giuridica, Fondazione, Sodalizio Associazione, Club, Circolo o simili) atto di costituzione ed eventuali trasformazioni; Statuto e Regolamento; Eventuali affiliazioni e Organismi e Associazioni che operano nell'ambito della Cultura, dello Sport, del Tempo Libero, ecc.; documentazione da cui risulti il soggetto cui è conferita la rappresentanza; decreti governativi di riconoscimento nei casi previsti;
- 8) (solo per gli interventi nel campo di prevenzione e promozione sociale, quale motivo di preferenza).

Attestazione rilasciata dagli Enti pubblici a cio' preposti, comprovante l'iscrizione nei registri dei soggetti esercenti l'attivita' di volontariato;

9) (solo per gli interventi nel campo di Prevenzione e Promozione sociale); Documentazione dalla quale risulta che la richiesta rientra nelle seguenti finalita':

a) promuovere e favorire lo sviluppo e la qualificazione di servizi di riconosciuta utilita' rivolti alla generalita' dei cittadini ed a soggetti esposti a rischio di emarginazione sociale e finalizzati alla promozione della persona, alla valorizzazione della famiglia, al miglioramento della qualita' della vita ed alla promozione di una cultura di solidarieta' sociale;

b) individuare ed eliminare le situazioni che determinano l'insorgere di stati di bisogno o di emarginazione attraverso studi e ricerche per identificarne le cause, nonche' le situazioni collettive di rischio e promuovere la piu' ampia informazione della cittadinanza;

c) promuovere interventi a favore sostenere, sostenere ed integrare socialmente soggetti anziani, svantaggiati, minori e comunque soggetti a rischio di emarginazione nel quadro della legislazione regionale attinente;

10) la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativo di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659, riportati in calce al presente regolamento.

Tale dichiarazione non e' richiesta per gli interventi direttamente prestati a soggetti assistiti o alle loro famiglie.

Art. 10

Ferma in via di principio l'esclusione di ogni forma di contribuzione richiesta da persone giuridiche di cui all'art.2247 e seguenti del Codice Civile, l'Amministrazione con specifica motivazione potra' ammettere a beneficio iniziative proposte da tali soggetti qualora contribuiscano nei campi prefigurati dal precedente art. 2 e con localizzazione nel Comune di Sasso Marconi ad una particolare elevazione dell'immagine e sviluppo del paese.

In tali ipotesi la documentazione di cui al precedente art.9 e' integrata da una articolata e specifica dichiarazione circa la reale natura e fini dell'iniziativa.

Art. 11

L'atto finale dell'istruttoria di cui all'art.8 e' costituito dalla presentazione alla Giunta Comunale di una bozza di deliberazione, quale proposta dell'Assessorato.

La concessione delle provvidenze comunque denominata e' effettuata con deliberazione della Giunta Comunale, nella quale saranno indicati gli uffici incaricati degli adempimenti, salvo i seguenti casi:

a) l'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza puo' essere autorizzata dal Sindaco, nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in Bilancio per queste finalita'.

Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria effettuate nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale.

b) la concessione in uso gratuito dei locali di proprietà comunale, quali la sala consiliare, la sala di Giunta Comunale, ecc. sarà disposta con autorizzazione del Sindaco sentito il parere della Giunta Comunale.

L'Amministrazione è tenuta a specifica motivazione nel caso in cui vengano ammessi a beneficio soggetti che abbiano situazioni debitorie nei confronti del Comune o che non abbiano in precedenza condotto a buon fine iniziative ammesse a beneficio del Comune.

La deliberazione di cui al II comma da adottarsi entro 45 giorni dall'arrivo dell'istanza dovrà comunque sempre essere motivata con indicazione dei presupposti di fatto e con specifico riferimento alle finalità perseguite con il presente Regolamento ed alle relative modalità che determinano la decisione dell'Amministrazione.

Art. 12

L'Amministrazione comunale può chiedere di partecipare attraverso la devoluzione di un proprio contributo o patrocinio alla realizzazione di iniziative e manifestazioni organizzate da terzi, o unitamente agli stessi, qualora rientrino nei principi e nelle previsioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento ed in quanto in bilancio vi siano le necessarie disponibilità finanziarie.

Art. 13

I conferimenti di capitali, previsti dall'art. 6 - 2° comma - del D.P.R. 421/79, - consistenti in erogazioni di risorse finanziarie che il Comune effettua a favore dei soggetti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento, senza che esista una qualsiasi diretta controprestazione e allo di finanziare spese pluriennali di investimento, possono essere effettuati con l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento.

In relazione alla particolare natura del predetto beneficio, i termini di cui al 2° comma, dell'art. 8 sono fissati in giorni 60, prorogabili di altri 30.

Qualora nel Piano degli Investimenti, deliberato dall'Ente per l'esercizio incorso, non sia prevista tale spesa, il Consiglio Comunale provvederà prioritariamente alla sua modifica, indicando, nel contempo, i mezzi finanziari con cui fronteggiare la nuova spesa.

Fermo restando quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento - e limitatamente alla concessione dei contributi per spese d'investimento - le singole istanze dovranno essere corredate dalla ulteriore seguente documentazione:

a) preventivo analitico prescelto fornito dall'impresa incaricata per l'esecuzione dell'intervento, oggetto di contribuzione.

I contributi oggetto del presente articolo, sono di norma liquidati a consuntivo previa presentazione della seguente ulteriore documentazione di quella prevista dall'art. 9:

- certificato di collaudo;
- fattura/e debitamente quietanzate;
- qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea per la dimostrazione delle spese sostenute, in relazione alle varie tipologie delle opere.

Il settore incaricato, ai sensi del precedente art. 8, dell'istruttoria di tale pratica deve provvedere a richiedere ed acquisire parere tecnico finanziario di congruità da parte del servizio comunale competente per materia.

Note

Legge 2 Maggio 1974, n. 195

art. 7

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti nel bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

Legge 18 Novembre 1981 n. 659

art. 4 commi 1 e 2

1) I divieti previsti dall'art. 7 della Legge 2 Maggio 1974 n. 195 (4/a), sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici (5).

2) Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7 L. 2/5/1974 n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.
